

Procedura in materia di gestione e rilevazione dei conflitti di
interesse

DATI SU PROCESSO DI GESTIONE E CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO		
Validazione	Responsabile Compliance	28 marzo 2022
Approvazione	Consiglio di Amministrazione	31 marzo 2022

Tipologia Documento	Usato Interno
---------------------	---------------

Versione n.	Data	Descrizione Modifica
1.0	05 febbraio 2009	Prima Versione
2.0	25 febbraio 2011	Seconda Versione
3.0	29 giugno 2012	Terza Versione
4.0	26 febbraio 2013	Quarta versione
5.0	27 maggio 2016	Quinta versione
5.1	28 giugno 2018	Modifiche recepimento MIFID II
5.2	28 giugno 2019	Aggiornamento annuale
5.3	14 dicembre 2020	Modifiche connesse all'avvio degli OICR chiusi
5.4	28 luglio 2021	Modifiche connesse ad eventuali coinvestimenti
5.5	31 marzo 2022	Aggiornamento mappatura

INDICE

A)	PREMESSA	3
B)	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	3
	1. Perimetro di rilevazione per l'identificazione dei conflitti di interesse	4
C)	IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTI D'INTERESSE4	
	1. Dettato normativo.....	4
	2. Identificazione delle tipologie di conflitto.....	5
D)	MISURE ADOTTATE PER GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI PREGIUDIZIEVOLI DEGLI INTERESSI DEI PATRIMONI GESTITI E/O DEI CLIENTI.....	5
	1. Dettato normativo.....	5
	2. Misure e procedure di gestione dei conflitti	8
	3. Misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto.....	8
E)	MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE – REGISTRO DEI CONFLITTI	11
F)	DIFFUSIONE AL PERSONALE.....	12
	ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
	1. Tabelle: Lista Servizi – Fattispecie di conflitti – Definizioni	13
	2. Mappatura.....	14

A) PREMESSA

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "**Regolamento Intermediari**"), che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/65/UE (di seguito "**MiFID II**"), dal Regolamento delegato UE n. 565/2017 (di seguito "**Regolamento Delegato**"), e dal Regolamento Delegato UE n. 231/2013 (di seguito "**Regolamento UE**"), 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (la "**Società di Gestione**" o "**SGR**" o "**8a+ SGR**" o "**GEFIA**") ha istituito la presente politica di gestione dei conflitti di interesse contenente le disposizioni organizzative e amministrative ritenute efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti sottoscrittori di uno dei servizi di investimento prestati dalla SGR o comportino il rischio significativo di danno agli interessi degli OICR promossi e/o gestiti anche in delega ("**OICR collegati**"; di seguito anche "**OICVM**" con riferimento ai fondi non alternativi, e "**FIA**" con riferimento ai fondi alternativi) o degli investitori negli stessi.

In particolare, ai sensi della richiamata normativa, la SGR deve formulare per iscritto, attuare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, in linea con il principio di proporzionalità, adeguata alla dimensione e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta.

8a+ SGR ritiene che l'istituzione di una efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, sia, oltre che necessaria, in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela, di mantenere elevati *standard* qualitativi nello svolgimento dei servizi e delle attività offerte e di salvaguardare la SGR stessa sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

B) OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Lo scopo del presente documento consiste nella formulazione di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alla dimensione e all'organizzazione della SGR e alla natura, alla scala e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

Nella fattispecie, il presente documento ha il duplice obiettivo di:

- a) definire ed illustrare le politiche adottate da 8a+ SGR per **identificare** le situazioni in cui si determini una contrapposizione tra:
 - gli interessi della SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dalla SGR o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
 - gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR e dei rispettivi partecipanti;
 - gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi dei clienti che usufruiscono dei servizi di investimento prestati (gestione di portafogli e/o consulenza in materia di investimenti);
 - gli interessi dei clienti che usufruiscono dei servizi di investimento, tra i clienti stessi.
- b) prevenire e se del caso gestire, tramite idonee misure organizzative, i conflitti di interesse identificati, in modo da evitare che
 - nella gestione collettiva, tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e/o i loro clienti;

- nella prestazione dei servizi di investimento, i conflitti possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

1. Perimetro di rilevazione per l'identificazione dei conflitti di interesse

L'identificazione dei conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori da parte della Società di Gestione viene effettuata in capo ai seguenti soggetti:

- la SGR;
- i clienti che usufruiscono dei servizi prestati dalla Società di Gestione;
- gli OICR istituiti e/o gestiti anche in delega dalla SGR;
- i “soggetti rilevanti” della Società di Gestione, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) 231/213 e dell'art. 2 comma 1, del Regolamento (UE) 2017/565,
- i soggetti aventi con essi un legame di controllo, diretto o indiretto.

C) IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTI D'INTERESSE

Si illustrano di seguito i conflitti di interesse, effettivi e potenziali, individuati in relazione ai servizi prestati da 8a+ SGR:

- gestione collettiva;
- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi.

1. Definizione di conflitto di interessi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Intermediari che richiama l'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possano insorgere nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto:

- a) è probabile che realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Con particolare riferimento al servizio di gestione collettiva, conformemente a quanto previsto dall'art. 115 del Regolamento Intermediari, si considerano tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR, che danno origine ad un conflitto tra:

- a) gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante, e gli interessi degli OICR gestiti dalla Società o gli interessi dei partecipanti a tali OICR;
- b) gli interessi di un OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
- c) gli interessi degli OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente della Società;

d) gli interessi di due o più clienti della Società.

Al fine di individuare i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere nel corso della gestione di OICR, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, richiamato dall'art. 115 del Regolamento Intermediari, la SGR considera se la stessa, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società, si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese degli OICR o dei suoi investitori;

b) ha un interesse distinto da quello degli OICR nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore degli OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto degli OICR o di un cliente;

c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA ovvero gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;

d) esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o

e) riceva o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni normalmente fatturate per tale servizio.

Nell'ambito della predetta analisi la SGR considera anche le disposizioni di cui all'articolo 80 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013.

2. Identificazione delle tipologie di conflitto

La Società ha effettuato una preliminare mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi prestati ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria. A tali fini ha individuato le diverse fattispecie di conflitto di interesse riscontrabili nello svolgimento del servizio di gestione collettiva di portafogli e dei servizi di investimento e/o accessori, tenuto conto degli interessi della Società stessa nello svolgimento delle diverse attività e degli interessi rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi e delle attività medesime.

A fronte della mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha proceduto ad un'analisi volta ad individuare le situazioni effettive di conflitto, il relativo possibile pregiudizio per i clienti/OICR ed i presidi di controllo e *disclosure* ritenuti appropriati.

La tabella di cui all'All. 1 "Mappatura dei conflitti di interesse" (di seguito "Mappatura") riporta la descrizione dei conflitti di interesse che possono sorgere nell'ambito del servizio di gestione collettiva o dei servizi e attività di investimento prestati da parte da 8a+ SGR e le relative misure di gestione del conflitto.

D) MISURE ADOTTATE PER GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI PREGIUDIZIEVOLI DEGLI INTERESSI DEI PATRIMONI GESTITI E/O DEI CLIENTI

1. Dettato normativo

Nella definizione delle procedure e misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi è stato considerato quanto definito dalla normativa di riferimento ed in particolare:

- con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi, all'offerta fuori sede o a distanza dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti quanto indicato all'art. 117 del Regolamento Intermediari e dall'art. 33 del Regolamento UE;

- con riferimento al servizio di gestione di portafogli e al servizio di consulenza in materia di investimenti l'art. 34 del Regolamento Delegato; delle quali si riporta di seguito un estratto:

Art. 117 comma 2 Regolamento Intermediari

Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall'articolo 33 del Regolamento UE 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si applica l'articolo 33, paragrafo 2, Regolamento UE 231/2013.

Art. 33 Regolamento UE.

Le procedure e le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano delle attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività del GEFIA e del cui esso appartiene e alla significatività del rischio di danno agli interessi del FIA e dei suoi investitori.

Laddove necessario e appropriato affinché il GEFIA possa assicurare il grado di indipendenza richiesto, tra le procedure da seguire e le misure da adottare conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b)¹, rientrano:

- a) procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività di gestione collettiva di portafogli o di altre attività di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio delle informazioni possa ledere gli interessi di uno o più FIA o dei loro investitori;*
- b) la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicino l'esercizio di attività di gestione collettiva di portafogli per conto dei clienti o investitori o la prestazione di servizi a clienti o investitori i cui interessi possono entrare in conflitto o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del GEFIA*
- c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;*
- d) misure mirate a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le attività di gestione collettiva di portafogli;*
- e) misure mirate a impedire e a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività distinte di gestione collettiva di portafogli o ad altre attività di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.*

Se l'adozione o l'applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, e/o non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti, la SGR adotta tutte le misure e procedure alternative aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.

Inoltre, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi o alle funzioni aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare sia il grado di indipendenza richiesto, sia l'equo trattamento degli OICR. Nel caso in cui vi siano tali situazioni di conflitto, la SGR rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa su dette situazioni, illustrando le decisioni assunte dagli organi o dalle funzioni competenti e le relative motivazioni.

¹ Articolo 31, paragrafo 2., lettera b) prevede che la politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto include, tra l'altro, le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

Art. 34 comma 3 Regolamento Delegato

3. Le procedure e le misure di cui al paragrafo 2, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al paragrafo 2, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

Ai fini del paragrafo 2, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché l'impresa garantisca il grado di indipendenza richiesto:

a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;

c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;

e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

4. Le imprese di investimento provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dall'impresa di investimento al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse... L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse dell'impresa di investimento.

In considerazione delle disposizioni normative di cui sopra la Società di Gestione si è dotata della presente politica di gestione dei conflitti di interesse, la quale definisce le misure e le procedure che devono essere adottate per gestire correttamente le situazioni di conflitto di interesse individuate, anche al fine di garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi operino con un grado di indipendenza appropriato.

2. Misure e procedure di gestione dei conflitti

I conflitti di interesse sopra individuati sono gestiti dalla SGR attraverso:

- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'attuazione di procedure interne;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

La corretta gestione dei conflitti di interesse è altresì legata ad una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità; a tale fine si è disposto, in particolare, che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte.

La SGR si è dotata inoltre di un sistema di controlli interni idoneo a garantire una sana e prudente gestione nonché una appropriata identificazione dei conflitti che potrebbero insorgere con i clienti ed il rispetto delle disposizioni organizzative e amministrative adottate per gestirli.

La Società ha adottato

- principi di governance che si sostanziano nell'individuazione delle competenze degli Organi, delle Direzioni e delle Funzioni aziendali coinvolte in tema di conflitti di interesse;
- misure e procedure per ragionevolmente gestire le fattispecie di conflitto reali o potenziali che si ritengono suscettibili di ledere gravemente / incidere negativamente gli/sugli interessi della clientela individuate in relazione sia all'attività di gestione collettiva sia ai servizi di investimento.

3. Misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto

3.1 Principi di governance

3.1.1 Ruoli e responsabilità all'interno del processo di gestione dei conflitti di interesse

Nell'ambito dei presidi organizzativi adottati, si deve innanzitutto annoverare la predisposizione di un sistema di governance aziendale volto a facilitare la prevenzione e la gestione dei potenziali conflitti di interesse attraverso la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse Funzioni in relazione a tale ambito. Si elencano, di seguito, le principali funzioni attribuite agli Organi, alle Direzioni e alle Funzioni aziendali all'interno del processo di individuazione, prevenzione, gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse:

- il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e procedurali per la gestione dei conflitti di interesse. Il Consiglio di Amministrazione assume le delibere di approvazione delle operazioni in conflitto di interesse, con il parere favorevole dei Consiglieri Indipendenti. Il Consiglio, inoltre, sovrintende al funzionamento del sistema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse, ricevendo a tal fine flussi informativi periodici concernenti l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto. Al riguardo, si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-novies del TUF, gli amministratori e i soci devono astenersi nelle deliberazioni in cui gli stessi abbiano un interesse in conflitto;
- il Direttore Generale attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione e ne dispone l'aggiornamento. Esso, inoltre, assicura, con il supporto della Funzione di Compliance, che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. Il Direttore Generale verifica l'adozione dei presidi di volta in volta previsti in caso di conflitti di interesse e sottopone, per quanto riguarda ad esempio la proposta di stipula di contratti in conflitti di interesse, l'approvazione di tali rapporti contrattuali al Consiglio di Amministrazione;
- la Funzione Compliance fornisce un supporto consultivo a tutte le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nel processo di valutazione di un potenziale conflitto, specificamente ogni qualvolta ricorrano degli elementi che necessitino di approfondimenti. Il Responsabile

della Funzione Compliance opera costantemente un controllo di secondo livello, al fine di verificare che le singole operazioni inerenti ai Fondi gestiti siano state correttamente qualificate e che per le operazioni che integrino una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, siano state adottate tutte le necessarie misure per l'efficace gestione delle stesse. Il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e delle misure adottate per la corretta gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse. La Funzione Compliance, inoltre, cura la tenuta del Registro dei conflitti appositamente istituito;

- la Funzione di Internal Audit verifica che la SGR gestisca correttamente le operazioni in conflitto di interesse e vigila sull'individuazione di nuove potenziali ipotesi di conflitto;
- il Collegio Sindacale vigila sul rispetto delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e comunica tempestivamente eventuali irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie. Nello svolgimento dei propri compiti, il Collegio Sindacale può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

3.1.2. Consiglieri indipendenti

Inoltre, la SGR ha ritenuto opportuno prevedere all'interno del Consiglio di Amministrazione la presenza di due Consiglieri indipendenti.

Si considera indipendente il consigliere non munito di deleghe operative nella Società, il quale contemporaneamente:

- a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto terzi, né ha di recente intrattenuto relazioni economiche con la SGR, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la SGR tali da condizionare l'autonomia di giudizio;
- b) non fa parte del nucleo familiare di altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- c) non è titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni nel capitale con diritto di voto della SGR, né aderisce a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla SGR;
- d) risponde a requisiti di competenza e autorevolezza non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

Il Consigliere indipendente sottoscrive una dichiarazione relativa al possesso delle specifiche condizioni indicate al comma precedente, e comunque si impegna a comunicarne immediatamente il venirne meno.

È auspicato che il Consigliere indipendente per almeno due anni dalla cessazione della carica non possa intrattenere significativi rapporti di affari o professionali, né avere un rapporto di lavoro subordinato con la SGR, né con i Consiglieri muniti di deleghe.

I Consiglieri indipendenti:

- a) possono presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione;
- b) in occasione delle deliberazioni del Consiglio relative alla stipula di un contratto con un soggetto rilevante o una parte correlata esprimono le loro eventuali osservazioni con particolare riguardo alle motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte e le condizioni economiche applicate, nonché in occasione delle altre deliberazioni del Consiglio in potenziale o attuale conflitto con l'interesse dei clienti;
- c) esprimono un parere sulle altre questioni a loro sottoposte dagli altri Consiglieri.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla procedura "Politiche e Prassi di remunerazione adottata dalla SGR", i Consiglieri indipendenti sono chiamati ad esprimere un proprio giudizio indipendente sulle politiche e prassi remunerative.

I pareri resi dai Consiglieri indipendenti non hanno carattere vincolante, ma obbligano il

Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa.

I Consiglieri indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e con i Consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i Consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

3.2 Presidi organizzativi e procedurali

3.2.1 Codice Etico

Il Codice Etico di 8a+ SGR prevede principi deontologici destinati a regolare anche i servizi e le attività prestate quali, trasparenza, correttezza, equità rispetto dell'obbligo di confidenzialità e priorità assoluta degli interessi degli OICR e del cliente.

3.2.2. Procedure interne e prassi operative

Le procedure interne e le prassi operative adottate dalla SGR stabiliscono misure e meccanismi di tutela al fine di consentire un'appropriata prevenzione e gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse che possono sorgere nell'ambito della prestazione dei differenti servizi offerti.

Dette misure sono richiamate nell'ambito della Mappatura allegata alla presente Procedura.

3.3 Conflitti di interesse non neutralizzabili

Il complesso delle misure e procedure istituite per la gestione dei potenziali conflitti di interesse sono, di norma, sufficienti a preservare, con ragionevole certezza, una situazione di indipendenza appropriata in relazione alla prestazione dei servizi forniti ai clienti. In tali situazioni non si rende pertanto necessaria l'implementazione di ulteriori misure di gestione dei conflitti di interesse.

In alcune situazioni di conflitto di interessi, nonostante l'impegno profuso nell'istituire misure di prevenzione e di gestione del conflitto stesso, non è possibile per la Società di Gestione assicurare che il conflitto di interessi non rechi pregiudizio ai clienti o agli OICR gestiti.

In tali situazioni si rendono necessarie misure aggiuntive o alternative di gestione dei conflitti consistenti essenzialmente:

- nella *disclosure* fornita alla clientela;
- nell'informativa e conseguente analisi da parte degli organi aziendali competenti (alta dirigenza o Consiglio di Amministrazione) della situazione al fine dell'adozione di ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse degli OICR gestiti o degli investitori di tali OICR.

In particolare, la *disclosure* alla clientela viene garantita attraverso:

- la consegna del "Documento Informativo" prima della sottoscrizione di un contratto per la presentazione dei servizi di investimento e di una sottoscrizione di OICR. Tale documento contiene, tra l'altro, un estratto della politica di gestione. Il documento indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SGR per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. Inoltre, il documento riporta una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretto. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse. Detto documento è inoltre pubblicato sul sito internet della Società;

- una specifica informativa riportata all'interno del contratto di consulenza e collocamento. In particolare nel contratto è precisato che il Servizio di Consulenza in materia di investimenti ha ad oggetto OICR istituiti o gestiti dalla Società o OICR di terzi (per i quali la Società abbia concluso accordi di distribuzione e la cui documentazione è consultabile dal cliente nel sito internet di 8a+ e messa a disposizione del cliente su semplice richiesta) e le linee di gestione offerte nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.

E) MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE – REGISTRO DEI CONFLITTI

La Mappatura dei conflitti di interesse riporta la descrizione dei conflitti già individuati e le relative misure di gestione del conflitto.

La mappatura dei conflitti di interesse esistenti sarà aggiornata periodicamente – e saranno adottate altresì, volta per volta, le opportune misure di gestione – grazie ai contributi e alle segnalazioni provenienti dalle varie aree.

A tal proposito, il personale della Società di Gestione preposto alla prestazione dei servizi, nell'ambito della varie aree in cui la SGR è organizzata, nonché i rispettivi responsabili di tali aree, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di conflitto di interessi che potrebbero insorgere tra la Società di Gestione o un soggetto rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e i clienti, o tra clienti, idonee a ledere gravemente uno o più degli OICR gestiti e/o i loro clienti o incidere negativamente sugli interessi dei clienti e deve darne tempestiva comunicazione alla Funzione Compliance.

In particolare, andranno comunicate le situazioni di conflitto che rientrano in una delle ipotesi previste nella Mappatura allegata alla presente procedura, nonché tutte le altre circostanze per le quali si ritiene possa insorgere una situazione di conflitto di interesse.

Da parte di ciascun soggetto rilevante, andranno tra l'altro comunicate, ove dovessero realizzarsi, le seguenti fattispecie:

- la detenzione di una partecipazione in un OICR (secondo le modalità definite nella Procedura in materia di operazioni personali) o in una linea di gestione istituiti e/o gestiti da 8a+;
- assunzione di incarichi in società, anche estere, che abbiano oggetto sociale anche parzialmente coincidente;
- assunzione di impegni in diverse attività che possono implicare il verificarsi di una situazione di conflitto.

Da parte dei gestori e/o del Responsabile Investimenti andrà comunicato:

- l'inserimento negli OICR gestiti, anche in delega (ad esclusione dei comparti per i quali è stata sub-delegata la gestione) o nelle gestioni patrimoniali di azioni e/o obbligazioni che non siano quotati in mercati regolamentati, ivi compresi strumenti convertibili o subordinati (e non), emessi da soggetti rilevanti, parti correlate, collocatori o soggetti con i quali si intrattengono rapporti di affari;
- l'inserimento, nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, di OICR gestiti, anche in delega, dalla SGR;
- esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti dai patrimoni gestiti nell'interesse di soggetti rilevanti.

Da parte del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato e/o del Responsabile

Commerciale:

- i contratti relativi a depositi bancari stipulati con parti correlate o soggetti con i quali 8a+ intrattiene rapporti di affari (es. collocatori o depositario);
- i contratti con intermediari abilitati (per servizi, ad esempio, di i) consulenza in materia di investimento; ii) deleghe di gestione iii) distribuzione, iv) ecc.) che prevedono la retrocessione, pagate e ricevute, di commissioni anche sotto forma di *soft commission (inducement)*;
- i contratti (*advisor*, fornitura di beni o servizi, ecc.) stipulati con un soggetto rilevante o con una parte correlata;
- i contratti per il servizio di collocamento prestato da soggetti terzi.

La Funzione Compliance relazionerà al Consiglio di Amministrazione in merito ai conflitti di interesse comunicati dai soggetti di cui sopra, sarà cura del Consiglio deliberare in merito.

La Funzione Compliance controllerà regolarmente l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze. Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Società non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dei patrimoni gestiti o dei clienti, tale circostanza dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse degli OICR gestiti o dei clienti.

La politica sui conflitti di interesse nel suo complesso viene valutata e riesaminata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno ed in tale occasione vengono adottate misure adeguate a rimediare ad eventuali carenze.

Registro

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Delegato e dal Regolamento UE – secondo cui gli intermediari devono istituire e aggiornare, in modo regolare, un registro nel quale riportare, annotando i tipi di attività, servizi di investimento o accessori interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere / comporti il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più clienti e/o degli OICR gestiti – la Funzione Compliance, provvede alla istituzione e aggiornamento periodico di un registro nel quale vengono riportate le situazioni di conflitto sorte. La Funzione Compliance, in base a quanto disciplinato all'articolo 35 del Regolamento UE e all'articolo 35 del Regolamento Delegato, ha la responsabilità di aggiornare tempestivamente tale registro, inserendo le nuove situazioni di conflitto comunicate dalle strutture o ravvisate dalla stessa Funzione, provvedendo ad annotare le variazioni ravvisate in merito ai conflitti esistenti e già registrati. L'alta dirigenza riceve, almeno una volta all'anno, una relazione da parte della Funzione Compliance in merito alle situazioni di conflitto riportate nel registro; inoltre, la stessa Funzione Compliance, provvederà, appena aggiornato il registro, a trasmetterlo all'Amministratore Delegato all'indirizzo PEC della Società.

F) DIFFUSIONE AL PERSONALE

Il presente documento, ivi compreso ogni suo aggiornamento o integrazione, deve essere portato a conoscenza di tutto il personale.

A tal fine la presente procedura è parte integrante del manuale delle procedure aziendali, archiviato nell'apposita cartella intranet e disponibile a tutto il personale.

Sessioni di approfondimento delle tematiche in oggetto verranno tenute dalla Funzione Compliance in conformità al Piano Formativo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Tabelle: Lista Servizi – Fattispecie di conflitti – Definizioni

LISTA ATTIVITA' E SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI E IN POTENZIALE CONFLITTO
Gestione collettiva Gestione di portafogli Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari Commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi

LISTA FATTISPECIE DI CONFLITTI DI INTERESSE RILEVATI	
GESTIONI DI PATRIMONI – CONSULENZA	GESTIONE COLLETTIVA – COMMERCIALIZZAZIONE
<p>ART 33 Regolamento Delegato</p> <p>Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:</p> <p>a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;</p> <p>b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;</p> <p>c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;</p> <p>d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;</p> <p>a) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.</p>	<p>ART 115 Regolamento Intermediari</p> <p>I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR, che danno origine ad un conflitto tra:</p> <p>a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;</p> <p>b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;</p> <p>c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;</p> <p>d) gli interessi di due o più clienti del gestore.</p>

DEFINIZIONI	
Soggetto rilevante	Per soggetto rilevante in relazione ad un'impresa di investimento si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> - Amministratore, socio o equivalente, dirigente o consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della Società - dipendente della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa; - persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Società nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa
Parte correlata	Un soggetto è parte correlata a una società se: <p>a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; ii. detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; iii. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; <p>b) è una società collegata della società;</p> <p>c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;</p> <p>d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;</p> <p>e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);</p> <p>f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;</p> <p>g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.</p>
Legame di controllo	Il legame di controllo si realizza quando un unico soggetto economico (impresa, istituzione o persona fisica) detiene complessivamente la maggioranza assoluta (50% +1 delle azioni o quote con diritto di voto) del capitale sociale del soggetto sottoposto a controllo. Il controllo può essere sia diretto sia indiretto (esercitato per il tramite di società controllate o interposte persone), ed in particolare nei casi in cui l'impresa madre: <p>a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa (impresa figlia);</p> <p>b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;</p> <p>c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statutarie; (...)</p>
OICR gestiti, anche in delega	Si intendono tutti gli OICR istituiti e gestiti dalla SGR nonché gli OICR gestiti (anche mediante sub delega a terzi) in qualità di Management Company (tutti i comparti della 8a+ SICAV), a meno che non sia diversamente indicato.

2. Mappatura

N.	Servizi di investimento interessati	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Fattispecie/situazione di/in conflitto	Modalità di gestione del conflitto
1	Gestione di portafogli Gestione collettiva	La fattispecie di conflitto di interessi si potrebbe configurare nel caso in cui i soggetti rilevanti detengano una partecipazione in un OICR o in una linea di gestione istituiti e/o gestiti dalla SGR. In tale caso, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che venga privilegiato un fondo/una linea a discapito degli altri o tra un fondo e una linea di gestione.	Art. 33 a) e b) Art. 115 a), b), c) e d)	<p>Processo di investimento Il Processo di investimento mitiga la possibilità che venga esercitata un'influenza indebita nelle strategie di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è assegnato al CdA il compito di deliberare le strategie di investimento e stabilisce range di investimento per asset class; - è prevista l'imputazione preventiva degli ordini su ciascun prodotto. <p>Procedura in materia di operazioni personali La procedura in materia di operazioni personali, con riferimento ai soggetti rilevanti, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di disporre operazioni sulle proprie gestioni di portafogli; - per le sottoscrizioni di OICVM l'applicazione della sospensiva di un giorno nell'elaborazione delle domande di sottoscrizione; - un periodo minimo di <i>detention</i> di 30 giorni per le quote del FIA; - la comunicazione alla Funzione di Compliance delle operazioni avente ad oggetto gli OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR.
2	Gestione di portafogli Gestione collettiva	L'esistenza di conflitto di interesse deriva dalla possibilità da parte della SGR di inserire negli OICR gestiti, anche in delega (ad esclusione dei comparti per i quali è stata sub-delegata la gestione), o nelle gestioni patrimoniali azioni e/o obbligazioni, ivi compresi strumenti convertibili o subordinati (e non), emessi da soggetti rilevanti, parti correlate o collocatori.	Art. 33 a) e b) Art. 115 a)	<p>L'investimento è ammesso senza limitazioni su strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, MTF o OTF, ad eccezione degli investimenti degli OICR, istituiti o gestiti anche in delega, quotati (per i quali si applica il successivo punto 5) e ad eccezione degli investimenti in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo di appartenenza del socio Banca Generali. Questi ultimi sono ammessi solo per una percentuale massima dello 0,5%.</p> <p>Su detto limite è stato predisposto un controllo standardizzato mediante l'applicativo P&RA nel caso vi sia il superamento delle seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,2% (soglia alert) - 0,5% (soglia limite) <p>Il controllo viene effettuato come verifica del controvalore detenuto rispetto alla capitalizzazione della capogruppo. Tutti i giorni viene inviata una e-mail all'Area Investimenti e per conoscenza all'Area Risk Management e Area Compliance, contenente gli esiti di tale controllo. Inoltre, nel caso di superamento delle soglie sopra indicate è previsto l'invio di una email con l'indicazione di tale circostanza.</p> <p>Per gli altri strumenti, ad eccezione degli investimenti in OICR, si applicano le seguenti misure:</p> <p>per <u>le gestioni collettive</u>, esclusivamente nei casi in cui</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sia compatibile con le politiche di investimento dello specifico OICR interessato; b) sia nell'interesse degli investitori; tale interesse dovrà essere valutato e la valutazione formalizzata in un apposito verbale del Comitato di Gestione che dovrà preventivamente riportare le ragioni finanziarie della scelta di investimento quali ad esempio la convenienza in termini di rendimento o rischio, rispetto ad altri prodotti simili. Tale scelta dovrà essere poi relazionata ad ogni Consiglio di Amministrazione al fine che quest'ultimo possa valutare il perdurare delle condizioni di investibilità nello strumento finanziario; c) fermo restando il rispetto del limite percentuale del 3% del NAV; <p>per <u>le gestioni di portafogli</u>, esclusivamente nei casi in cui</p> <p>o</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sia compatibile con le politiche di investimento dello specifico portafoglio interessato; b) sia nell'interesse degli investitori; tale interesse dovrà essere valutato e la valutazione formalizzata in un apposito verbale del Comitato di Gestione che dovrà preventivamente riportare le ragioni finanziarie della scelta di investimento quali ad esempio la convenienza in termini di rendimento o rischio, rispetto ad altri prodotti simili. Tale scelta dovrà essere poi relazionata ad ogni Consiglio di Amministrazione al fine che quest'ultimo possa valutare il perdurare delle condizioni di investibilità nello strumento finanziario; c) fermo restando il rispetto del limite percentuale del 3 % del portafoglio del cliente; <p>o in alternativa</p> <p>a fronte di una specifica disposizione impartita dal cliente, fatta comunque salva la compatibilità con la linea di investimento prescelta. Prima di procedere con l'operazione deve essere informato il cliente dell'esistenza del conflitto ed ottenuta la sua autorizzazione a procedere. Tali disposizioni si applicano a tutti i soggetti che dovessero acquisire la qualifica di soggetto rilevante, parte correlata o collocatore.</p>
3	Gestione collettiva Gestione di portafogli	L'esistenza di conflitto di interesse deriva dalla possibilità di investire il patrimonio degli OICR in depositi bancari di parti correlate o soggetti con i quali la SGR intrattiene rapporti di affari (es. collocatori o depositario).	Art. 115 a)	<p>Nell'ambito della gestione collettiva, affinché l'investimento in depositi bancari sia possibile dovranno essere rispettati i seguenti limiti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tale possibilità deve essere prevista dalla documentazione d'offerta dell'OICR; - la banca in questione deve avere sede in uno stato membro dell'UE o appartenere al "Gruppo dei dieci" (G-10); - il deposito non deve avere una scadenza superiore a 12 mesi;

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

N.	Servizi di investimento interessati	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Fattispecie/situazione di/in conflitto	Modalità di gestione del conflitto
				<p>Devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni praticate devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria; - siano in linea - o meglio migliorative - rispetto a quelle offerte dai competitor; <p>o in alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi siano ulteriori motivazioni che facciano ritenere l'investimento nell'interesse del cliente - anche se i rendimenti sono inferiori a quelli dei competitor - (ad esempio i) al fine di attuare un'adeguata ripartizione dei rischi: è probabile che istituti bancari di piccole dimensioni possano proporre condizioni economiche più vantaggiose ma allo stesso tempo esporre l'OICR / portafoglio ad un rischio controparte più elevato). <p>In ogni caso gli investimenti i depositi bancari potranno essere effettuati esclusivamente presso intermediari che rispettino requisiti previsti dalla valutazione del merito creditizio allegata alla procedura "Processo di Investimento (Allegato B)".</p>
4	<p>Gestione di portafogli</p> <p>Gestione collettiva</p>	<p>La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di gestione di OICR aventi ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari genera conflitto di interessi perché le scelte di investimento potrebbero esserne influenzate. Compravendita di strumenti finanziari tra diversi OICR gestiti, anche in delega.</p>	<p>Art. 334 a) e b) Art. 115 b), c), d)</p>	<p>Processo di investimento</p> <p>A) processo di investimento relativo ai prodotti liquidi Il processo di investimento prevede la pre-imputazione degli ordini con la conseguenza di eliminare il potenziale conflitto di ripartizione. E' inoltre fatto divieto sia di compravendita che di trasferimento di strumenti finanziari tra diversi OICR, diverse linee di gestione e tra gli OICR e le linee di gestione di portafogli. Il conflitto permane in quanto gli ordini delle gestioni di portafogli e degli OICR vengono gestiti in autonomia (senza aggregazione degli stessi tra i due servizi) e non sono attualmente in essere barriere informative (<i>chinese walls</i>) tra i soggetti che prestano i due servizi.</p> <p>B) processo di investimento relativo ai prodotti illiquidi Possono essere effettuate operazioni, anche di investimento, in cui la SGR abbia, direttamente o indirettamente - anche in relazione a Sottoscrittori, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri - un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei Partecipanti e del Fondo. In particolare, possono essere effettuate le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negoziare beni, strumenti finanziari e crediti con OICR collegati e/o OICR correlati; l'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata dal CdA, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution"; - co-investire ed effettuare operazioni con OICR collegati e/o OICR correlati, l'operazione deve essere preventivamente autorizzata dal CdA, previa definizione degli accordi che regolano detto possibile co-investimento, in termini, tra l'altro, di strategie e modalità di exit e cessione congiunta dei titoli, nonché di esercizio delle prerogative di governance. <p>La SGR è in ogni caso tenuta a garantire che le relative negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile.</p>
5	<p>Gestione di portafogli</p> <p>Gestione collettiva</p>	<p>L'esistenza di un conflitto di interesse deriva dalla possibilità da parte della SGR di inserire quote o azioni di OICR gestiti, anche in delega</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei portafogli degli OICR gestiti anche in delega; - nei portafogli individuali. 	<p>Art. 33 a), b) e c)</p>	<p>L'investimento in OICR gestiti anche in delega dalla SGR è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>per le gestioni collettive</u>: qualora sia consentita dal regolamento / prospetto dell'OICR acquirente e la politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento di quest'ultimo. In tal caso sull'OICR acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati. Nel caso in cui il Fondo investa in parti di OICR collegati / correlati dal compenso che la SGR percepisce sul Fondo verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati / correlati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.). - <u>per le gestioni di portafogli</u> nei casi in cui sia compatibile con le politiche di investimento dello specifico portafoglio interessato. In tal caso 8a+ non percepisce le commissioni di gestione sulla parte di patrimonio investito negli OICR gestiti, anche in delega, dalla stessa. <p>Inoltre il Fondo 8a+ Gran Paradiso è un OICR Feeder (ossia in OICR che investono le proprie attività in prevalenza in un altro OICR) del fondo 8a+ Eiger (OICR master). Detto Fondo investe almeno l'85% nell'OICR master ed il rimanente 15% in liquidità e/o strumenti derivati con finalità di copertura. Al fine di evitare l'insorgere di un conflitto di interessi con riguardo alle commissioni relative agli investimenti nell'OICR master, per tale OICR è stata istituita la Classe T, riservata agli investimenti effettuati dal fondo feeder 8a+ Gran Paradiso. La Classe T non prevede alcun tipo di commissione (gestione, incentivo, sottoscrizione e rimborso).</p> <p>Oltre a quanto detto sopra la scelta può ricadere su tali OICR solo se ricorra almeno una delle seguenti condizioni (tenendo conto che dovrà essere considerata la condizione successiva solo ove non sia applicabile, per la natura e la tipologia di OICR, quella precedente):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se il rendimento degli stessi risulti superiore ad almeno uno dei rendimenti - a 3 mesi, 6 mesi, 1 anno o a 3 anni - degli ultimi due quartili della classifica ASSOGESTIONI del settore corrispondente (ovvero per gli OICR alternati o che hanno strategie assimilabili a quelle degli alternativi, della classifica fornita da MONDO HEDGE); b) la relativa volatilità rilevata nei medesimi intervalli temporali risulti inferiore a quella media del settore corrispondente; c) se uno o più parametri inerenti l'OICR in oggetto (ad esempio: rendimento, rischio, costi ecc.) risultino essere migliorativi rispetto ai principali prodotti simili. <p>Nel caso venga utilizzata la condizione c) sarà altresì necessario che la valutazione sia formalizzata in un apposito verbale del Comitato di</p>

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

N.	Servizi di investimento interessati	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Fattispecie/situazione di/in conflitto	Modalità di gestione del conflitto
				<p>Gestione e che quest'ultimo ne renda edotto il Consiglio di Amministrazione che effettuerà le opportune valutazioni. Nel caso in cui l'OICR non risulti più in linea con le condizioni sopra indicate, è possibile mantenere in portafoglio gli strumenti corrispondenti per un periodo massimo di tre mesi. Non è necessario che siano soddisfatte le condizioni di cui sopra ai punti da a) a c) qualora l'investimento in OICR collegati sia effettuato nell'ambito delle gestioni di portafogli a seguito di istruzione specifica del cliente.</p> <p>L'investimento in OICR di nuova istituzione è consentito solo previo parere favorevole motivato del Consiglio di Amministrazione, in tale caso i requisiti di cui al comma precedente saranno verificati a partire dal 6 mese dall'avvio dell'operatività dell'OICR.</p>
5-bis	<p>Gestione di portafogli</p> <p>Gestione collettiva</p>	<p>Possibilità da parte della SGR di inserire nei propri OICR, OICR o altri prodotti istituiti o gestiti da soggetti rilevanti o da società parti correlate di un soggetto rilevante.</p>	<p>Art. 33 a), b) e c)</p>	<p>La scelta può ricadere su OICR o altri prodotti istituiti o gestiti da soggetti rilevanti o da società parti correlate di un soggetto rilevante solo se ricorra almeno una delle seguenti condizioni (tenendo conto che dovrà essere considerata la condizione successiva solo ove non sia applicabile, per la natura e la tipologia di OICR, quella precedente):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il rendimento degli stessi risulti superiore ad almeno uno dei rendimenti - a 3 mesi, 6 mesi, 1 anno o a 3 anni - degli ultimi due quartili della classifica ASSOGESTIONI del settore corrispondente (ovvero per gli OICR alternativi o che hanno strategie assimilabili a quelle degli alternativi, della classifica fornita da MONDO HEDGE); b) la relativa volatilità rilevata nei medesimi intervalli temporali risulti inferiore a quella media del settore corrispondente; c) se uno o più parametri inerenti l'OICR in oggetto (ad esempio: rendimento, rischio, costi ecc.) risultino essere migliorativi rispetto ai principali prodotti similari. <p>Nel caso venga utilizzata la condizione c) sarà altresì necessario che la valutazione sia formalizzata in un apposito verbale del Comitato di Gestione e che quest'ultimo ne renda edotto il Consiglio di Amministrazione che effettuerà le opportune valutazioni. Nel caso in cui l'OICR non risulti più in linea con le condizioni sopra indicate, è possibile mantenere in portafoglio gli strumenti corrispondenti per un periodo massimo di tre mesi. L'investimento in OICR di nuova istituzione è consentito solo previo parere favorevole motivato del Consiglio di Amministrazione, in tale caso i requisiti di cui al comma precedente saranno verificati a partire dal 6 mese dall'avvio dell'operatività dell'OICR.</p>
6	<p>Gestione di portafogli</p> <p>Gestione collettiva</p>	<p>Stipula di contratti con intermediari abilitati (per servizi, ad esempio, di i) consulenza in materia di investimento; ii) deleghe di gestione iii) distribuzione, iv) ecc.) che prevedono la retrocessione, pagate e ricevute, di commissioni anche sotto forma di <i>soft commission (inducement)</i>.</p>	<p>Art. 33 a), b)</p> <p>Art. 115 a)</p>	<p>Procedura in materia di incentivi</p> <p>La SGR ha adottato una procedura in materia di incentivi che prevede l'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati/percepiti dalla/alla SGR a/da terzi.</p> <p>Procedura per la selezione e controllo degli outsourcer</p> <p>La SGR ha adottato una procedura in materia di selezione e controllo degli outsourcer nella quale vengono dettati i criteri per la scelta e la selezione degli outsourcer.</p>
7	<p>Gestione di portafogli</p> <p>Gestione collettiva</p>	<p>Esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti dai patrimoni gestiti nell'interesse di soggetti rilevanti.</p>	<p>Art. 33 a), b)</p> <p>Art. 115 a)</p>	<p>Processo di investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - A) processo di investimento relativo ai prodotti liquidi <p>Il processo di investimento prevede che le proposte sull'esercizio dei diritti di voto siano formulate dal Responsabile Investimenti, sentiti i singoli gestori. Sulla base di quanto previsto dalle linee guida contenute nel processo di investimento, data la bassa incidenza percentuale dei propri diritti di voto sul totale degli stessi, di regola la SGR rinuncia all'esercizio di tali diritti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - B) processo di investimento relativo ai prodotti illiquidi <p>Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni di Venture Capital effettuate nella gestione degli OICR illiquidi, l'esercizio del diritto di voto verrà effettuato sulla base delle direttive impartite di volta in volta dal CdA.</p> <p>Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni di Venture Capital effettuate nella gestione degli OICR illiquidi, questo verrà sempre esercitato salva diversa valutazione da parte del CdA.</p> <p>Procedura in materia di operazioni personali</p> <p>La Società conoscendo le partecipazioni dei soggetti rilevanti comunicate nell'ambito della procedura delle operazioni personali, può individuare e pertanto limitare eventuali conflitti nell'ambito di dette partecipazioni.</p>

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

N.	Servizi di investimento interessati	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Fattispecie/situazione di/in conflitto	Modalità di gestione del conflitto
8	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Assunzione di incarichi da parte di un soggetto rilevante in società, anche estere, che abbiano oggetto sociale anche parzialmente coincidente.	Art. 33 a), b) Art. 115 a)	<p>La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è deliberata dall'Assemblea sulla base della valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa, nonché degli incarichi assunti dagli stessi.</p> <p>La nomina del Direttore Generale e delle funzioni di controllo è effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di specifiche valutazioni che tengono conto, tra l'altro, della presenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse.</p> <p>Ciascuno Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare alla Funzione Compliance situazioni di conflitto di interessi pregiudizievoli per gli interessi dei clienti. La Funzione Compliance relazionerà al Consiglio di Amministrazione in merito ai conflitti di interesse comunicati dai soggetti di cui sopra, sarà cura del Consiglio deliberare in merito.</p> <p>L'assunzione di predette cariche da parte di soggetti che rivestono il ruolo di gestore all'interno della SGR inibirà allo stesso l'operatività su strumenti finanziari emessi dalla società salvo che non si tratti di OICR; in quest'ultimo caso l'investimento è consentito a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 5 della presente tabella.</p>
9	Gestione di portafogli	Possibile disparità di trattamento nei confronti dei sottoscrittori di mandati di gestione di portafogli imputabile all'assegnazione degli eseguiti parziali in caso di aggregazione di ordini in fase di imputazione o in occasione di operazioni societarie.	Art. 33 a)	<p>Procedura Amministrazione</p> <p>In tutti i casi in cui sia necessaria una ripartizione dei titoli assegnati a più portafogli, la ripartizione avverrà in proporzione al numero delle azioni o diritti posseduti e, qualora il rapporto di cambio generi un risultato con numeri decimali, si procederà arrotondando per difetto all'unità. In quest'ultimo caso gli eventuali titoli non assegnati ad alcun portafoglio verranno negoziati al prezzo di mercato e il ricavato verrà proporzionalmente ripartito tra i portafogli interessati. Tale modalità consente di trattare equamente la clientela interessata dall'operazione. La negoziazione dei titoli in eccedenza verrà effettuata direttamente con il negoziatore. Ove non sia possibile caricare le frazioni (spezzature) sui singoli portafogli la negoziazione verrà effettuata senza pre-imputazione. Il gestore comunicherà gli estremi dell'eseguito all'Area Amministrativa che procederà con gli accrediti sulla base di quanto sopra definito.</p>
10	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Pricing degli strumenti illiquidi e/o non quotati tali da comportare una anomala valorizzazione del NAV e delle gestioni patrimoniali e conseguente percezione di commissioni a favore della SGR o pagamento di rimborsi e avvaloramento di sottoscrizioni a valori alterati.	Art. 33 a), b),c) Art. 115 a)	<p>Procedura di valorizzazione degli strumenti finanziari</p> <p>Il pricing degli strumenti illiquidi e/o non quotati è effettuato sulla base di quanto previsto dall'apposita procedura di valorizzazione degli strumenti finanziari approvata dal Consiglio di Amministrazione, e redatta in accordo con il Depositario.</p>
11	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Utilizzo, per la prestazione di servizi ed attività di investimento (quali ad esempio esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, advisor, ecc.), fornitura di beni e servizi ed attività accessorie e collegate nonché per l'affidamento dell'incarico di depositario, intermediari abilitati che ricoprono la qualifica di soggetti rilevanti e/o o da società parti correlate di un soggetto rilevante.	Art. 33 a), c) e d) Art. 115 a)	<p>Possono essere utilizzate, per la prestazione di servizi ed attività di investimento intermediari abilitati che ricoprano la qualifica di soggetti rilevanti e/o o da società parti correlate di un soggetto rilevante solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione che ne valuterà il potenziale conflitto, tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei clienti e degli OICR interessati.</p> <p>In particolare, dovranno essere rispettate anche le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano in linea - o meglio migliorative - rispetto a quelle offerte dai competitor; - vi siano ulteriori motivazioni che facciano ritenere l'investimento nell'interesse dei clienti o degli OICR. <p>In tali occasioni i Consiglieri indipendenti esprimono le loro eventuali osservazioni con particolare riguardo alle motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte e le condizioni economiche applicate.</p> <p>Qualora il soggetto rilevante interessato sia un consigliere di amministrazione, questi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2391 del Cod. Civ., deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In tal caso la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-novies del TUF, gli amministratori devono astenersi nelle deliberazioni in cui gli stessi abbiano un interesse in conflitto.</p> <p>Procedura investimenti fondi illiquidi</p> <p>La SGR si accerta che il soggetto che presta servizio di advisory o presso il quale è affidata la delega di gestione e che al contempo presta altri servizi o attività alla SGR, abbia segregato al proprio interno il team di advisory o il team di gestione in modo tale che non sorgano potenziali conflitti tra i suddetti team e quelli preposti allo svolgimento delle altre attività che lo stesso soggetto presta alla SGR.</p> <p>Inoltre, la SGR si accerta che nella selezione dell'advisor o del gestore delegato venga analizzata la qualità del servizio prestato.</p> <p>Infine, è sempre dovere della SGR controllare che le condizioni economiche che vengono praticate siano sempre allineate a quelle disponibili sul mercato.</p>

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

N.	Servizi di investimento interessati	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Fattispecie/situazione di/in conflitto	Modalità di gestione del conflitto
12	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Eccessiva retrocessione di commissioni (inducement) per il servizio di collocamento / commercializzazione di servizi prestato da soggetti terzi	Art. 33 e) Art. 115 a)	<p>Procedura in materia di incentivi La SGR ha adottato una procedura in materia di incentivi che prevede l'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati/percepiti dalla/alla SGR a/da terzi tra cui la valutazione delle percentuali retrocesse per il servizio di collocamento prestato da terzi. Le procedure prevedono un coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, del Responsabile dell'Area Commerciale e della funzione di Compliance in merito alle percentuali di retrocessione commissionale per il servizio di collocamento prestato da soggetti terzi. I suddetti soggetti sono tenuti ad esprimersi sulla congruità delle retrocessioni al fine di assicurare livelli che garantiscono una sana e prudente gestione.</p>
13	Consulenza in materia di investimenti Commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi, e della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la SGR potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari emessi e/o gestiti dalla stessa; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. 	Art. 33 a), b), c), d) ed e) Art. 115 a)	<p>Procedura commerciale e marketing La SGR ha scelto di prestare il servizio di consulenza in abbinamento al servizio di commercializzazione, in quanto da tale combinazione ne deriva un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela. In tali circostanze, infatti, la SGR si trova a valutare le istanze della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa (valutazione di "adeguatezza").</p> <p>Procedura in materia di incentivi / Procedura in materia di remunerazione La SGR ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia di incentivi è stata elaborata apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione degli incentivi pagati alla SGR da emittenti terzi dei prodotti commercializzati, questi sono comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale o pre-contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi; - in materia di remunerazione è stata elaborata apposita policy (pubblicata sul sito internet della SGR) che prevede la remunerazione e meccanismi di incentivazione (sulla base della valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi) del personale compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti e che non incentivino il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente. <p>Informativa alla clientela Nel contratto di consulenza e collocamento è precisato che il Servizio di Consulenza in materia di investimenti ha ad oggetto OICR istituiti o gestiti dalla Società o OICR di terzi (per i quali la Società abbia concluso accordi di distribuzione e la cui documentazione è consultabile dal Cliente nel sito internet di 8a+ e messa a disposizione del Cliente su semplice richiesta) e le linee di gestione offerte nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.</p>
14	Tutti i servizi	Presenza di soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che possono implicare il verificarsi di una situazione di conflitto.	Art. 33 a), b) e c) Art. 115 a), b), c), d) ed e)	<p>Nel rispetto del principio di proporzionalità, la SGR ritiene possibile la prestazione congiunta dei servizi di gestione, di portafogli o collettiva, e dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di commercializzazione di quote di OICR propri o di terzi, da parte di soggetti rilevanti, in quanto determina, da un lato, un numero limitato di ipotesi di conflitto e, dall'altro la possibilità di sfruttare efficacemente le risorse umane dedite all'attività di gestione. È fatto divieto ai gestori di prestare l'attività di consulenza in materia di investimenti e commercializzazione. Inoltre, ai gestori della SGR è fatto divieto di assumere cariche operative in altre società che svolgono a favore dei patrimoni gestiti dalla SGR le attività di negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini.</p> <p>Procedura in materia di remunerazione La SGR ha adottato una procedura in materia di remunerazione (pubblicata sul sito internet della SGR) che prevede la remunerazione e meccanismi di incentivazione (sulla base della valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi) del personale compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti e che non incentivino il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.</p>
15	Consulenza generica	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, la SGR potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto potrebbe avere ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti finanziari emessi e/o gestiti dalla stessa; - strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; 	Art. 33 a), b), c), d) ed e) Art. 115 a)	<p>Contratti di consulenza generica Il servizio di consulenza generica non potrà in alcun caso essere diretto ad operazioni relative a determinati strumenti finanziari, ivi compresi i prodotti istituiti e commercializzati dalla Società.</p> <p>Nel caso in cui il cliente dovesse investire in uno dei prodotti istituiti o commercializzati dalla Società dovrà essere data una dettagliata <i>disclosure</i> al cliente. In particolare, il documento dovrà indicare una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretto. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p>

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

N.	Servizi di investimento interessati	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Fattispecie/situazione di/in conflitto	Modalità di gestione del conflitto
		- strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.		
16	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Utilizzo, per la prestazione dei servizi di esecuzione e ricezione e trasmissione ordini di intermediari abilitati con i quali la SGR intrattiene altri rapporti di affari (quali ad esempio la commercializzazione dei propri prodotti o la segnalazione di pregi).	Art. 33 a), b) Art. 115 a)	Best execution Policy La procedura interna in materia di Best Execution adottata dalla Società prevede criteri di scelta dei broker e delle controparti. Tra i criteri particolare peso è assegnato al costo (corrispettivo totale). Non è esclusa la possibilità di utilizzare quali broker/controparti intermediari abilitati con i quali la SGR intrattiene rapporti di affari è, tuttavia, necessario che tali soggetti offrano i propri servizi ad un costo allineato o inferiore a quello fornito dalle altre controparti.
17	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Stipula di contratti di advisory o delega di gestione con soggetti che prestano altre attività o servizi alla SGR	Art. 33 a) e b) Art. 115 a)	Procedura investimenti fondi illiquidi La SGR si accerta che il soggetto che presta servizio di advisory o presso il quale è affidata la delega di gestione e che al contempo presta altri servizi o attività alla SGR, abbia segregato al proprio interno il team di advisory o il team di gestione in modo tale che non sorgano potenziali conflitti tra i suddetti team e quelli preposti allo svolgimento delle altre attività che lo stesso soggetto presta alla SGR. Inoltre, la SGR si accerta che nella selezione dell'advisor o del gestore delegato venga analizzata la qualità del servizio prestato. Infine, è sempre dovere della SGR controllare che le condizioni economiche che vengono praticate siano sempre allineate a quelle disponibili sul mercato.
18	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Nell'ambito delle raccomandazioni fornite da Banca Generali quale Advisor della SGR, la SGR potrebbe inserire nei propri OICR gestiti, OICR, azioni e/o obbligazioni o altri strumenti rispetto ai quali Banca Generali abbia un interesse in conflitto. Più nello specifico, il conflitto di interesse potrebbe sorgere nelle 2 seguenti casistiche: a) le eventuali relazioni tra Banca Generali, azionista di minoranza della SGR e quindi soggetto rilevante e gli "originators" (rapporti rilevanti di gruppo, rapporti d'affari, rapporti con i soggetti rilevanti della Banca) b) le eventuali relazioni tra la Banca e le società target (rapporti rilevanti di gruppo, rapporti d'affari, rapporti con i soggetti rilevanti della Banca, proprietary trading, prestazione congiunta di più servizi di investimento) nonché le eventuali relazioni tra la Banca e i soggetti apicali/azionisti delle società target (tipicamente rapporti di affari o altre relazioni dirette).	Art. 33 a) e b) Art. 115 a)	Contratto di advisor/procedura di investimenti fondi illiquidi È stata predisposta all'interno del contratto di advisor con Banca Generali una tabella che riporta sinteticamente l'analisi dei potenziali conflitti e delle modalità di gestione degli stessi. In particolare, alcune tipologie di conflitti sono state individuate come "non ammissibili", ciò significa che, in caso di conflitto rilevato, la Banca non procederà a fornire consulenza in conflitto. Tali situazioni di conflitto considerate inammissibili nei rapporti tra la Banca e gli "originators" sono le seguenti: - rapporti di gruppo rilevanti che sussistono tra la Banca e le società di gestione di fondi di VC; - rapporti bancari ricevuti dalla Banca da parte della società di gestione di fondi di VC e considerati strategici; - finanziamenti bancari considerati rilevanti e prestati dalla Banca alle società di gestione di VC; - cariche sociali o altri ruoli rilevanti assunti dalla Banca, dai suoi soggetti rilevanti o da membri del team di VC all'interno della società di gestione di VC; - partecipazioni/investimenti contro proprio effettuati dalla Banca nelle società di gestione di VC; - rapporti di affari intrapresi tra soggetti rilevanti o soggetti del team di VC della Banca con la società di gestione dei fondi di VC Le situazioni di conflitto tra la Banca e le società Target che sono considerate inammissibili sono le seguenti: - rapporti di gruppo considerati rilevanti tra la Banca e la società Target o sue controllate, con gli azionisti rilevanti della società Target o con altri soggetti rilevanti della stessa; - finanziamenti bancari considerati rilevanti prestati dalla Banca alla società Target o a sue società controllate, ai suoi azionisti rilevanti o ad altri soggetti rilevanti della stessa; - partecipazioni della Banca, di suoi soggetti rilevanti o di membri del team di VC nella società o in sue controllanti; - cariche sociali o altri ruoli rilevanti assunti da soggetti rilevanti o da membri del team di VC nella società Target o in sue controllanti; - rapporti di affari rilevanti intrattenuti tra soggetti rilevanti della Banca o del team di VC della Banca nella società Target o in sue controllanti. Sono state poi individuate delle attività "ammissibili" ossia dove non vi è una situazione di conflitto o, se presente, è adeguatamente gestito. Infine, sono stati individuati dei potenziali conflitti che dovranno essere valutati caso per caso dalla SGR; per tali conflitti la Banca si impegna a fornire specifica disclosure alla SGR che potrà decidere in merito. La SGR valuterà la rilevanza di ciascun conflitto rappresentato definendo di volta in volta le idonee misure per gestire il conflitto (ad esempio escludendo o limitando la possibilità di utilizzo dell'originator o verificando con maggior attenzione le singole proposte di investimento).
19	Gestione di portafogli Gestione collettiva	Con riferimento agli investimenti nei fondi illiquidi, potrebbero sorgere potenziali conflitti di interesse nelle operazioni effettuate dalla SGR e/o dai gestori delegati che costituiscono coinvestimenti. Per coinvestimento si intende sia il caso in cui l'operazione sia fatta contestualmente su	Art. 33 a), b) e d) Art. 115 b)	Per quanto riguarda l'ipotesi sub a) e sub b), <u>con riferimento all'attività posta in essere dai gestori delegati</u> , negli accordi con ciascun gestore delegato è previsto un onere generale da parte dello stesso di comunicare alla SGR gli eventuali conflitti di interesse rilevanti che possano sussistere in relazione alle attività regolate da ciascun accordo. Ciascun gestore delegato deve inoltre obbligatoriamente procedere con la compilazione di un format online nel quale vengono riportate le informazioni principali in merito alle operazioni prospettate. Infatti, nell'informativa ex ante che viene inviata alla SGR da ciascun gestore delegato prima che effettui l'operazione, viene specificato se l'operazione riguarda una emissione già investita su altri prodotti e se tale investimento è stato valutato come in conflitto. Nel format online il gestore dovrà compilare, tra l'altro, obbligatoriamente i seguenti elementi:

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

		<p>prodotti diversi sia nel caso in cui il gestore abbia effettuato precedentemente un investimento sullo stesso emittente.</p> <p>In particolare, sono state individuate le seguenti fattispecie di coinvestimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Operazioni effettuate dai gestori delegati quale coinvestimento tra diversi prodotti dallo stesso gestiti. b) Il gestore delegato o la SGR effettua operazioni di coinvestimento sui diversi FIA di 8a+; c) più gestori delegati o la SGR potrebbero effettuare operazioni relative allo stesso emittente, anche in tempi diversi. 		<ul style="list-style-type: none"> - Importo della tranche che il delegato ha già in essere; - Presenza o meno di un'ipotesi di Conflitto di Interesse; - Eventuali note. <p>In caso venga evidenziato un conflitto, e comunque in tutti i casi in cui la SGR lo riterrà opportuno, effettuerà degli approfondimenti con il delegato al fine di verificare l'efficacia delle misure di gestione e, nel caso ritenesse che il conflitto non sia adeguatamente gestito, potrà inibire l'esecuzione dell'operazione mediante una specifica istruzione vincolante.</p> <p><u>Nel caso b) in cui sia la SGR ad effettuare un coinvestimento con OICR collegati e/o OICR correlati</u>, nel Processo di Investimento relativo all'Area Prodotti Illiquidi è previsto che l'operazione debba essere preventivamente autorizzata dal CdA, previa definizione degli accordi che regolano detto possibile co-investimento, in termini, tra l'altro, di strategie e modalità di exit e cessione congiunta dei titoli, nonché di esercizio delle prerogative di governance.</p> <p>Per quanto concerne la ipotesi sub c), la SGR nell'ambito delle proprie verifiche che effettuerà ex ante sulle operazioni individuate da ciascun gestore delegato, potrebbe rilevare un eventuale coinvestimento dei delegati sullo stesso strumento/emittente. La SGR, dopo aver analizzato l'operazione anche rispetto alla sua rilevanza in materia di conflitto di interessi, nell'ambito del proprio potere di indirizzo e di istruzione definiti negli accordi con ciascun delegato, potrà adottare eventuali misure di gestione del conflitto stesso, eventualmente vietando di porre in essere l'operazione in conflitto ove non sia possibile individuare adeguate modalità di gestione.</p>
20	Gestione Collettiva	<p>Con riferimento agli investimenti nei fondi illiquidi, potrebbero sorgere potenziali conflitti di interesse nel caso di nomina o indicazione di persone che ricoprono ruoli all'interno di organi / comitati / assemblee previsti dalle strutture societarie / enti / fondi / veicoli oggetto di investimento degli OICR chiusi.</p>	<p>Art. 33 a), b) e d) Art. 115 b)</p>	<p>Sulla base di quanto definito nell'ambito del Processo di Investimento, il Responsabile investimenti può nominare o indicare, nell'ambito dei propri poteri e conformemente alle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, persone che ricoprono ruoli all'interno di organi / comitati / assemblee previsti dalle strutture societarie / enti / fondi / veicoli oggetto di investimento degli OICR chiusi ad esclusione dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate, che vengono nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In tali occasioni, per ciascuna nomina, occorre svolgere le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verificare la presenza di potenziali conflitti di interesse sulla base delle informazioni disponibili e della dichiarazione del soggetto interessato come di seguito riportato; 2. in caso di accertamento di situazioni che possano configurare un potenziale conflitto, informare senza indugio il responsabile Compliance, per sue considerazioni; 3. nel caso di cui al punto 2., la decisione in relazione alla nomina dovrà essere assunta dal CdA, con il parere favorevole degli amministratori indipendenti. <p>Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui sopra, il Responsabile Investimenti acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività prestatati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate dai soggetti interessati. A tal fine il soggetto individuato per la nomina dovrà fornire una dichiarazione nella quale dichiara di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, significativi rapporti di affari o professionali, né di avere o avere avuto un rapporto di lavoro subordinato con la Società target /ente /fondo oggetto della nomina (di seguito "Società target"), con consiglieri muniti di deleghe, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società target stessa, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio; b) non risultare titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie della Società target, nè partecipa a patti parasociali per il controllo della Società target stessa; c) non fa parte del nucleo familiare (dovendo intendersi per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado) di altri componenti del consiglio di amministrazione della Società target o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).